



Proposta di modifica del decreto legge 27 giugno 2012, n. 87, nella parte che riguarda la soppressione per incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del Territorio, la riduzione delle dotazioni organiche del personale di livello non dirigenziale e la chiusura delle sedi periferiche.

Proposta di emendamento del decreto legge 27 giugno 2012, n. 87:

- i commi da 1 a 8 e il comma 10 dell'articolo 3 sono soppressi;
- i commi 1, lettera b) e 5 dell'articolo 4 sono soppressi.

La scrivente Organizzazione sindacale rileva che con riferimento alle norme che si chiede di emendare non sono stati quantificati con precisione i presunti risparmi di spesa. Tali norme avrebbero effetti negativi sulla capacità operativa delle Agenzie fiscali con conseguenze negative sul gettito erariale atteso e sull'azione di contrasto all'evasione fiscale. Si propongono a mero titolo di esempio, due interventi legislativi che possono senza dubbio compensare i minori risparmi derivanti dall'abrogazione delle norme sopra indicate.

PROPOSTA N. 1

Per l'AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) basterebbe ripristinare il prelievo erariale in vigore nel 2008 per recuperare diversi miliardi e regolamentare meglio la disciplina dei giochi suddivisa in decine di regolamenti e norme diverse tra loro.

Il prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate nelle *slot machines* è sceso a partire dal 1 gennaio 2009 dal 13,5% (così come previsto dall'articolo 39 comma 13 decreto legge 30 settembre 2003 n. 269¹) passando, come minimo, al 12,6% se la raccolta è uguale a quella del 2008 ma che può scendere all'8% come è accaduto nel 2011 quando l'incremento annuo del PREU supera del 65% quello effettuato nel 2008.

Con l'aumento degli incassi si riduce il prelievo: nel 2008 a fronte di 19 miliardi di euro incassati il gettito erariale è stato di 2,5 miliardi di euro; nel 2011 con un incasso più che raddoppiato a 45 miliardi il gettito erariale è stato di 3,9 miliardi. Con questo sistema, introdotto dall'articolo 30 bis comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 lo Stato ha perso, solo dalle *slot machines* e nel solo 2011, 2,5 miliardi di euro. Nel periodo 2006-2011 malgrado il fortissimo incremento delle giocate e della "raccolta netta" gli introiti dello Stato non sono cresciuti proporzionalmente e dal 2009 sono addirittura diminuiti.

Oltre alla soppressione dell'articolo 30-bis comma 1 della legge 2/2009 sarebbe opportuno rivedere la disciplina di tutti i giochi che sono regolamentati in modo diverso e non sempre mediante legge. Nel riordino è necessario aumentare la quota percentuale dell'imposta da versare all'erario.

¹ Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 39:

13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate.

PROPOSTA N. 2

Per l'Agenzia del Territorio si deve attuare la revisione degli estimi e del classamento per intervenire sui classamenti risalenti a più di 80 anni fa e sulle forti sperequazioni immobiliari che, ad es. determinano la maggiore tassazione del patrimonio immobiliare collocato nelle zone periferiche dei grandi centri urbani a vantaggio degli immobili ubicati nei centri storici. Se si utilizzano gli studi effettuati sinora dall'Agenzia del Territorio l'incremento del valore immobiliare del patrimonio italiano salirebbe di mediamente di 4 volte con incrementi inferiori al doppio nelle periferie delle grandi città e anche di 15 volte per alcuni immobili signorili e attività commerciali nei centri storici. Dalla migliore valutazione del patrimonio immobiliare e dal conseguente riordino della tassazione patrimoniale deriverebbero maggiori entrate fiscali.

Inoltre, è necessario preservare e valorizzare il ruolo istituzionale dell'Agenzia del Territorio, che al pari di quanto avviene in altri paesi europei potrebbe anche gestire per conto degli enti locali il rilievo stradale con i relativi espropri fermi da decenni, il catasto incendi ed eventi sismici, quello idrico e del sottosuolo e incrementare le collaborazioni con la protezione civile in ambito di stime, valutazioni ed espropri in caso di calamità naturali.

La competenza e la capacità dell'Agenzia del Territorio sono state recentemente dimostrate con l'accertamento dei c.d. *immobili fantasma* sul territorio italiano, prerogativa degli enti locali sino al 2007 (vedi decreto legge 3 ottobre 2006 'articolo 4 comma 5²) che ha portato in soli 4 anni all'accertamento di 2 milioni di immobili non censiti al catasto edilizio con l'introduzione di rendita presunta su cui applicare le imposte.

L'Agenzia del Territorio è riuscita a fare ciò che gli enti locali non sono riusciti a fare in 100 anni di controlli degli abusi edilizi.

Tali immobili hanno comportato non solo un maggior gettito fiscale e la scoperta di immobili mai dichiarati, ma un notevole aumento di lavoro per i professionisti privati abilitati all'accatastamento degli immobili in catasto per la denuncia definitiva.

Aumentare i compiti dell'Agenzia del Territorio al fine di sopperire alle mancanze di enti locali e strutture preposte al controllo del territorio permetterebbe di risparmiare milioni di euro in consulenze e incarichi esterni che gli enti devono affidare a privati con maggiori risorse per lo Stato e risparmi per gli enti locali.

Roma, 11 luglio 2012

a cura di USB Pubblico Impiego - Agenzie fiscali

² Decreto legge 3 ottobre 2006, articolo 4:

5. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.